

REGOLAMENTO N. 11 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE L'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA E DEI PARAMETRI SPECIFICI DI GRUPPO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEXIES, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando la formula standard.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA relative all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (di seguito USP) e dei parametri specifici di gruppo (di seguito GSP) che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli artt. 45-sexies, comma 7, 45-terdecies, 216-ter, 216-quinquies e 206-bis, commi 1, 2 e 3, del Codice, che recepiscono gli artt. 104, paragrafo 7, 110, 111, 230, 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dagli artt. 218, 219, 220, 338 e 356 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati");
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 25 marzo 2015 e direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo, che definisce la procedura di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso degli USP, conformemente alla direttiva.

Sulla base di tale impianto normativo, qualora la formula standard per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non consenta una rappresentazione appropriata dei rischi sopportati dall'impresa o dal gruppo, l'IVASS può autorizzare la sostituzione di un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, individuato dall'art. 218 degli Atti delegati, con parametri specifici dell'impresa. Per la determinazione dei parametri specifici l'impresa seleziona uno fra i metodi indicati nell'allegato XVII degli Atti delegati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 220 degli Atti delegati.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA specificano i criteri per valutare la qualità dei dati utilizzati nel calcolo di parametri specifici, individuano il contributo atteso dalla funzione attuariale, chiariscono il rapporto con informazioni e ipotesi utilizzati per calcolare le riserve tecniche, armonizzano il processo di approvazione di vigilanza per i GSP con quello definito dal Regolamento UE 2015/498 per gli USP.

Il procedimento di autorizzazione dei parametri specifici presuppone che, fra l'impresa e l'IVASS, anche prima della presentazione dell'istanza, si instauri un dialogo su base continuativa.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3). Ciascuna impresa, nella determinazione del proprio requisito patrimoniale, calcolato utilizzando la formula standard prevista dalla direttiva, può sostituire con USP alcuni parametri della formula standard che non dovessero riflettere adeguatamente i rischi dell'impresa. Analogamente, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con la formula standard, le imprese capogruppo possono ricorrere all'utilizzo di GSP se la formula standard non riflette adeguatamente i rischi. L'utilizzo degli USP è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. L'utilizzo di parametri specifici può avvenire anche su richiesta dell'Autorità.

Il Titolo II – USP contiene previsioni di carattere generale sull'adozione degli USP da parte delle imprese individuali e sulle modalità che l'impresa deve seguire per la loro individuazione (l'art. 4 recepisce principi espressi nei paragrafi 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dell'introduzione delle Linee guida EIOPA). In specifici Capi, inoltre, è individuata la disciplina inerente ai dati da utilizzare per il calcolo degli USP, il rispetto dei requisiti nel continuo e l'utilizzo di USP su richiesta dell'IVASS.

La normativa consente di configurare come USP unicamente un sottoinsieme dei parametri della formula standard, individuato specificatamente negli Atti delegati, e impone che la loro determinazione sia operata utilizzando i medesimi *input* o *input* comunque coerenti con quelli usati per il calcolo delle riserve tecniche e adottando, senza possibilità di modifiche, gli specifici metodi di calcolo standardizzati indicati negli Atti delegati.

Essendo parte del calcolo del requisito patrimoniale, le valutazioni che portano alla individuazione degli USP rientrano nell'ambito delle attività del sistema di gestione dei rischi dell'impresa e, per le parti di competenza, della funzione attuariale.

Il Capo I – Dati per il calcolo degli USP disciplina la gestione dei dati di impresa per il calcolo degli USP, prevedendo che il rispetto dei criteri di qualità dei dati (cd *data quality*) stabiliti negli Atti delegati debba essere garantito indipendentemente dalla significatività del segmento o dalla natura, portata e complessità del rischio a cui si riferisce l'USP (art. 5 che recepisce la Linea guida 2).

Gli aggiustamenti ai dati esistenti, operati anche con il ricorso al "giudizio esperto", devono essere volti a migliorare l'aderenza ai criteri di *data quality* stabiliti negli Atti delegati, ma non a sostituire dati mancanti, ad allungare le serie storiche o ad aumentare il livello di granularità (art. 6 che recepisce la Linea guida 1).

Gli aggiustamenti devono essere operati per eliminare dai dati storici gli effetti di rischi non rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento ma non possono alterare la variabilità del rischio oggetto di misurazione (art. 7 che recepisce la Linea guida 3).

Avuto riguardo al calcolo degli USP dei rischi danni e malattia NSLT, il Regolamento richiede che le imprese adottino politiche e procedure interne volte ad operare specifici aggiustamenti ai dati descritti nell'Allegato XVII degli Atti delegati (artt. 8, 9 e 10 che recepiscono le Linee guida 4 e 5). In particolare:

- per gli USP riferiti allo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo, l'impresa deve applicare il metodo standardizzato del rischio di tariffazione, di cui all'art. 220 degli Atti delegati, e depurare i dati dagli effetti di sinistri catastrofali. I criteri usati per operare detti aggiustamenti devono essere coerenti con quelli utilizzati nel calcolo dei

- sottomoduli dei rischi catastrofali danni e malattia NSLT relativi al requisito patrimoniale;
- per gli USP riferiti allo scostamento standard per il rischio di tariffazione, l'impresa deve applicare il metodo standardizzato del rischio di tariffazione, di cui all'art. 220 degli Atti delegati, e depurare i dati sia dagli effetti di sinistri catastrofali che dagli effetti delle coperture riassicurative vigenti che riflettono la politica riassicurativa dell'impresa nei successivi dodici mesi. I criteri usati per operare detti aggiustamenti devono essere coerenti con quelli utilizzati nel calcolo dei sottomoduli dei rischi catastrofali danni e malattia NSLT relativi al requisito patrimoniale;
 - per gli USP riferiti allo scostamento standard per il rischio di riservazione, l'impresa deve applicare uno dei due metodi standardizzati del rischio di riservazione di cui all'art. 220 degli Atti delegati, e depurare i dati dagli effetti delle pertinenti coperture riassicurative vigenti sui sinistri a riserva, nei successivi dodici mesi;
 - per gli USP riferiti al fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale, l'impresa deve applicare il metodo standardizzato della riassicurazione non proporzionale, di cui all'art. 220 degli Atti delegati, e assicurare che i dati al lordo della riassicurazione non proporzionale e i dati al netto di detta riassicurazione per i successivi dodici mesi siano entrambi conformi ai criteri relativi alla *data quality* degli Atti delegati. L'impresa è anche tenuta ad aggiustare i dati netti per riflettere gli effetti della politica riassicurativa non proporzionale vigente, senza alterare il loro livello di granularità. I dati netti sono considerati completi se la volatilità del rischio di tariffazione che essi esprimono è rappresentativa della volatilità attesa nei successivi dodici mesi.

Il Capo II – Rispetto dei requisiti nel continuo disciplina la necessità per le imprese di calcolare gli USP ogni anno, aggiornando i dati su cui si basa l'autorizzazione, e di monitorare costantemente la conformità del profilo di rischio con i requisiti richiesti dall'art. 220, paragrafo 2, degli Atti delegati, per l'uso di USP, informando l'IVASS in presenza di modifiche significative (art. 11 che recepisce la Linea guida 6). Sono inoltre indicate le misure correttive che l'IVASS è chiamata ad apportare nei casi in cui non siano più rispettati i requisiti su cui si basa l'autorizzazione dell'USP (art. 12 che recepisce la Linea guida 7).

Il Capo III – Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS disciplina le circostanze di richiesta di utilizzo di USP e gli elementi che l'IVASS potrà considerare nella valutazione degli scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard (art. 13 che recepisce le Linee guida 8 e 9).

Il Titolo III - GSP tratta gli aspetti di gruppo legati all'autorizzazione dei GSP chiarendo che i GSP possono essere utilizzati solo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale calcolato con dati consolidati. L'applicazione del metodo della deduzione e aggregazione non pregiudica però l'utilizzo di USP adottati da imprese individuali del gruppo nel calcolo del proprio requisito patrimoniale individuale (artt. 15 e 16 che recepiscono la Linea guida 11). Il procedimento di autorizzazione dei GSP sarà attuato con le stesse modalità previste per il procedimento di autorizzazione degli USP. Ai GSP si applicherà anche la disciplina inerente ai dati, al rispetto dei requisiti nel continuo e all'utilizzo di GSP su richiesta dell'IVASS prevista dal presente Regolamento per gli USP (art. 14 che recepisce la Linea guida 10 e i principi espressi nei paragrafi 1.8 e 1.9 dell'introduzione).

Il Regolamento richiede alla ultima società controllante italiana di un gruppo assicurativo di garantire e dimostrare l'adeguatezza dei dati e dei metodi scelti per la determinazione dei GSP a livello di gruppo in coerenza con le assunzioni a livello individuale (art. 17 che recepisce la Linea guida 12).

Il **Titolo IV – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 18).